

Regolamento didattico - parte normativa

del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (*Education studies*)

Classe L-19- Scienze dell'educazione e della formazione

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/I/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

L'ammissione al corso di studio richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Allo studente in ingresso è richiesta l'acquisizione dei risultati di apprendimento previsti nel Profilo dello studente al termine dei percorsi di studio nella scuola secondaria di II grado.

La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite avviene mediante un Test di Verifica in Ingresso (TVI) che consiste in una serie di domande a scelta multipla articolate in due parti: generale e di indirizzo. La parte generale è divisa in 3 sezioni: cultura generale, competenza linguistica e comprensione scritta; la parte di indirizzo prevede la valutazione delle conoscenze pregresse sulle aree dei diversi curricula: 1) Servizi per la prima infanzia; 2) Servizi sociali, di comunità 3) Servizi per gli anziani; 4) Servizi per il lavoro; 5) Servizi per le attività motorie e sportive.

Qualora lo studente non superi il TVI in una, o più d'una, delle aree di conoscenza previste, registra debiti formativi, gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere colmati entro il primo anno di corso. Per l'assolvimento degli OFA il Consiglio di Cds organizza corsi specifici che, attraverso modalità laboratoriali, intendono favorire l'acquisizione e/o il recupero di conoscenze e abilità fondative rispetto al percorso di studio previsto in SdE. I corsi sono pubblicizzati sulla pagina web del Cds.

Tutti gli studenti devono sostenere il TVI, ad eccezione di coloro che, re-immatricolati a seguito di rinuncia/decadenza, abbiano già superato il TVI del corso di laurea in Scienze dell'educazione in un anno accademico precedente. Inoltre, sono esonerati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni e ai quali sia riconosciuto almeno un esame con deliberazione del Consiglio di Corso di studio:

- Trasferimento da altro Ateneo
- Passaggio di corso di laurea/Dipartimento
- Abbreviazione di corso
- Riconoscimento titolo estero
- Conseguimento seconda laurea

Qualora, tra le iscrizioni tardive, risulti iscritto qualche studente che si trova nella condizione di dover affrontare il TVI, il Consiglio di Cds organizza una seconda edizione del TVI.

È consentita l'ammissione anche agli studenti con diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale per i quali il Consiglio di Corso di studio definisce contenuti, durata e modalità di assolvimento del debito formativo. In caso di possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale gli studenti, prima di effettuare l'immatricolazione, dovranno presentare apposita istanza volta a conoscere l'entità del debito formativo in ingresso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione nei seguenti curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico - parte didattica.

- Educatore nei servizi sociali e di comunità
- Educatore nei servizi per la prima infanzia
- Educatore nei servizi per gli anziani
- Educatore nei servizi per il lavoro
- Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive

In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori. A partire dall'a.a. 18-19 sono stati inseriti, nel primo anno dei cinque curricula, alcuni laboratori ordinamentali con specifico riconoscimento di CFU allo scopo di favorire, oltre all'acquisizione delle relative conoscenze, anche lo sviluppo di competenze che coniugano quanto appreso in aula con l'osservazione e l'analisi riflessiva di pratiche professionali connesse.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e, di norma, 19 ore dedicate allo studio individuale. Per le attività di Laboratorio ordinamentale l'impegno richiesto per ogni CFU prevede 9 ore d'aula e, di norma, 16 ore di studio individuale.

L'attività di tirocinio curricolare è ritenuta parte integrante della attività formative con forte valenza orientativa; è organizzata in base a quanto esplicitato nel Art. 10 del presente Regolamento.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

I tirocini curricolari prevedono frequenza obbligatoria secondo quanto previsto dal Vademecum del Corso di laurea.

Non sono previste propedeuticità tra insegnamenti.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio curricolare che è parte integrante del piano di studio. La realizzazione avviene con le procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo per

tirocini e secondo le linee indicate nel Vademecum dei tirocini del corso di studio in Scienze dell'educazione.

Il vademecum è consultabile al seguente indirizzo:<http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/orientamento/tirocini-orientamento-itinere/scienze-umane-e-0>.

La rilettura critica e documentata della relazione redatta e consegnata a conclusione del tirocinio può contribuire a definire l'argomento della prova finale.

Art. 11 Esami sovranumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e laurea magistrale.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale si svolge in forma di sintetico elaborato scritto o ipermediale, che può avere per oggetto la recensione, l'analisi comparativa di saggi o volumi scientifici, il progetto di ricerca, lo studio di caso, su temi incontrati durante l'intero percorso formativo. I criteri di giudizio della prova finale sono: la coerenza tra le conoscenze teoriche e la loro applicazione, l'autonomia culturale e la capacità di elaborazione astratta dell'esperienza personale. La valutazione della prova finale concorre insieme alla valutazione dell'intero percorso di studi alla determinazione del punteggio di laurea.

È operante una Commissione tesi di Dipartimento, intesa a orientare gli studenti, in caso di necessità, nell'individuazione degli argomenti di tesi e nell'assegnare d'ufficio un relatore.

Vengono organizzati periodici laboratori metodologici coordinati da docenti del Corso di studio per orientare gli studenti nella stesura della prova finale, inerenti le procedure amministrative, la relazione con il docente relatore, la costruzione del disegno di ricerca, la ricerca bibliografica, l'uso di strumenti tecnologici e bibliografici, le tecniche di scrittura e di presentazione in pubblico del lavoro svolto.

Per tutto ciò che attiene alla prova finale, alle sue caratteristiche e alle modalità di svolgimento si rinvia al Regolamento prove finali/Tesi deliberato dal Dipartimento.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.